

# Gazzetta ufficiale

# L 193

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

53° anno  
24 luglio 2010

Sommario

### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 662/2010 della Commissione, del 23 luglio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 19 e l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 <sup>(1)</sup>** ..... 1
  
- ★ **Regolamento (UE) n. 663/2010 della Commissione, del 23 luglio 2010, recante centotrentunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani** ..... 6
  
- Regolamento (UE) n. 664/2010 della Commissione, del 23 luglio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 9
  
- Regolamento (UE) n. 665/2010 della Commissione, del 23 luglio 2010, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di luglio 2010 ..... 11
  
- Regolamento (UE) n. 666/2010 della Commissione, del 23 luglio 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10 ..... 14

Prezzo: 3 EUR

(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 662/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2010

**che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 19 e l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008<sup>(2)</sup> della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2) Il 26 novembre 2009 l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l'interpretazione IFRIC 19 *Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale* (nel prosieguo «IFRIC 19»), la cui finalità è fornire orientamenti sulla contabilizzazione, da parte del debitore, degli strumenti rappresentativi di capitale emessi per estinguere interamente o parzialmente una passività finanziaria a seguito della rinegoziazione delle relative condizioni.

(3) La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l'IFRIC 19 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza

in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)<sup>(3)</sup>, il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4) L'adozione dell'IFRIC 19 comporta di conseguenza modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 al fine di garantire la coerenza fra i principi contabili internazionali.

(5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

(1) L'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 19 viene inserita come indicato all'allegato del presente regolamento;

(2) l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.

*Articolo 2*

Le società applicano l'IFRIC 19 e la modifica all'IFRS 1 che figurano nell'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2010.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2010.

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO

## PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRIC 19	<i>Interpretazione IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale</i>
IFRS 1	<i>Modifica all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard</i>

**INTERPRETAZIONE DELL'IFRIC N. 19*****Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale***

## RIFERIMENTI

- *Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio*
- IFRS 2 *Pagamenti basati su azioni*
- IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*
- IAS 1 *Presentazione del bilancio*
- IAS 8 *Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori*
- IAS 32 *Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio*
- IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*

## PREMESSA

- 1 Un debitore e un creditore potrebbero rinegoziare i termini di una passività finanziaria con il risultato che il debitore estingue la passività, interamente o parzialmente, emettendo strumenti rappresentativi di capitale in favore del creditore. Queste operazioni sono talvolta definite come «*swap di debito contro capitale azionario*». L'IFRIC ha ricevuto richieste di fornire indicazioni sul trattamento contabile di tali operazioni.

## AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2 La presente Interpretazione definisce il trattamento contabile che una entità deve applicare nel caso in cui la rinegoziazione dei termini di una passività finanziaria determini l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale in favore di un proprio creditore, al fine di estinguere interamente o parzialmente la stessa passività finanziaria. Essa non definisce il trattamento contabile che deve applicare il creditore.
- 3 Una entità non deve applicare la presente Interpretazione nei casi in cui:
  - (a) il creditore sia anche un azionista diretto o indiretto e stia agendo nella propria capacità di azionista diretto o indiretto esistente;
  - (b) il creditore e l'entità siano controllati dalla stessa parte o dalle stesse parti prima e dopo l'operazione e la sostanza dell'operazione si configuri in una distribuzione di strumenti rappresentativi di capitale da parte dell'entità oppure in un conferimento alla stessa;
  - (c) l'estinzione della passività finanziaria attraverso l'emissione di azioni sia conforme alle condizioni originarie della passività finanziaria.

## PROBLEMI

- 4 La presente Interpretazione affronta le seguenti questioni:
  - (a) conformità con il paragrafo 41 dello IAS 39 degli strumenti rappresentativi di capitale di un'entità emessi al fine di estinguere, interamente o parzialmente, il «*corrispettivo pagato*» di una passività finanziaria;
  - (b) in quale modo l'entità deve inizialmente valutare gli strumenti rappresentativi di capitale emessi per estinguere tale passività finanziaria;
  - (c) il trattamento contabile che l'entità dovrebbe applicare a qualsiasi differenza tra il valore contabile della passività finanziaria estinta e l'ammontare degli strumenti rappresentativi di capitale emessi determinato in sede di valutazione iniziale.

## INTERPRETAZIONE

- 5 L'emissione di strumenti rappresentativi di capitale di un'entità in favore di un creditore per estinguere, interamente o parzialmente, una passività finanziaria è equivalente al corrispettivo pagato secondo quanto previsto dal paragrafo 41 dello IAS 39. Una entità deve eliminare una passività finanziaria (o parte di una passività finanziaria) dal proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando, e solo quando, questa viene estinta in conformità al paragrafo 39 dello IAS 39.

- 6 Al momento della rilevazione iniziale degli strumenti rappresentativi di capitale emessi in favore di un creditore per estinguere, interamente o parzialmente, una passività finanziaria, l'entità deve valutarli al *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale emessi, a meno che tale *fair value* (valore equo) non possa essere valutato attendibilmente.
- 7 Se il *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale emessi non può essere valutato attendibilmente, gli strumenti rappresentativi di capitale devono essere valutati in modo da riflettere il *fair value* (valore equo) della passività finanziaria estinta. Nel determinare il *fair value* (valore equo) di una passività finanziaria estinta che include una caratteristica di esigibilità a vista (per esempio un deposito a vista), non si applica il paragrafo 49 dello IAS 39.
- 8 Se la passività finanziaria viene estinta solo parzialmente, l'entità deve valutare se una parte del corrispettivo pagato è legata a una modifica delle condizioni della passività che resta in essere. Se parte del corrispettivo pagato fa riferimento a una modifica delle condizioni della passività residua, l'entità deve ripartire il corrispettivo pagato tra la parte della passività estinta e la parte della passività che resta in essere. Nell'effettuare tale ripartizione, l'entità deve considerare tutti i fatti e le circostanze rilevanti in relazione all'operazione.
- 9 La differenza tra il valore contabile della passività finanziaria (o di parte della passività finanziaria) estinta e il corrispettivo pagato deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio, in conformità con quanto disposto dal paragrafo 41 dello IAS 39. Gli strumenti rappresentativi di capitale emessi devono essere rilevati inizialmente e valutati alla data in cui viene estinta la passività finanziaria (o parte di essa).
- 10 Qualora la passività finanziaria sia estinta solo parzialmente, il corrispettivo deve essere ripartito secondo quanto disposto dal paragrafo 8. Il corrispettivo assegnato alla passività residua deve essere considerato quando si tratta di valutare se le condizioni della passività residua siano state modificate nella sostanza. Se la passività residua è stata modificata nella sostanza, l'entità deve contabilizzare tale modifica come estinzione della passività originaria e rilevazione di una nuova passività, in conformità con quanto disposto dal paragrafo 40 dello IAS 39.
- 11 Una entità deve indicare l'utile o la perdita rilevati conformemente ai paragrafi 9 e 10 come una voce distinta dell'utile (perdita) d'esercizio o delle note.

#### DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 12 L'entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2010 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1° luglio 2010, tale fatto deve essere indicato.
- 13 Una entità deve applicare un cambiamento di principio contabile dall'inizio del primo esercizio comparativo presentato, secondo quanto stabilito dallo IAS 8.

---

#### Appendice

##### **Modifica all'IFRS 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard***

La modifica riportata nella presente Appendice deve essere applicata a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2010 o da data successiva. Qualora un'entità applichi la presente Interpretazione a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.

Si aggiungono un titolo e il paragrafo D25 all'Appendice D.

##### **Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale**

D25 Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie contenute nell'IFRIC 19 *Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale*.

---

**REGOLAMENTO (UE) N. 663/2010 DELLA COMMISSIONE****del 23 luglio 2010****recante centotrentunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5<sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2) Il 9 e il 15 luglio 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare due persone fisiche e tre persone giuridiche, gruppi o entità dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 12 luglio 2010 il Comitato ha deciso di modificare i dati identificativi di due persone fisiche che figurano nell'elenco.

(3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2010.

*Per la Commissione**Per il presidente*

Karel KOVANDA

*Direttore generale facente funzioni per le Relazioni esterne*

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

<sup>(2)</sup> L'articolo 7 bis è stato inserito dal regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1) Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

- (a) «Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Indirizzo: Sanaa, Yemen. Altre informazioni: creato da Mohamed Mohamed A-Hamati del distretto di Hufash, Governatorato di El Mahweet, Yemen.»
- (b) «Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, P.O. Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa (Yemen); Presso il tempio accanto alla stazione di servizio, Jamal Street, Taiz (Yemen); Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden (Yemen); Al-Nasr Street, Doha (Qatar).»
- (c) «Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Amburgo Germania.»

(2) Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone fisiche»:

- (a) «Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Roma, Italia.»
- (b) «Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top). Indirizzo: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Data di nascita: 11.8.1969. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 9775183. Numero di identificazione nazionale: 690811-10-5873. Altre informazioni: confermato suo decesso nel settembre 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.»

(3) La voce «Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Indirizzo: 14 Abdethana Street, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. Data di nascita: 18.12.1969. Luogo di nascita: Asima-Tunis, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: (a) G737411 (passaporto tunisino rilasciato il 24.10.1990, scaduto il 20.9.1997); (b) passaporto della Bosnia-Erzegovina 0801888 rilasciato a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, il 14.9.1998, scaduto il 14.9.2003). Altre informazioni: (a) cittadinanza della Bosnia-Erzegovina ritirata nel luglio 2006; (b) l'indirizzo è l'ultimo indirizzo registrato in Bosnia-Erzegovina; (c) sarebbe stato arrestato a Istanbul, Turchia, ed estradato in Italia; (d) non possiede un documento d'identificazione valido della Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Indirizzo: senza domicilio fisso in Italia. Data di nascita: 18.12.1969. Luogo di nascita: Asima-Tunis, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: G737411 (passaporto tunisino rilasciato il 24.10.1990, scaduto il 20.9.1997). Altre informazioni: sarebbe stato arrestato a Istanbul, Turchia, ed estradato in Italia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»

(4) La voce «Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (alias (a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; (b) Ben Muhammad Ayadi Chafik; (c) Ben Muhammad Aiadi; (d) Ben Muhammad Aiady; (e) Ayadi Shafiq Ben Mohamed; (f) Ayadi Chafiq Ben Mohamed; (g) Chafiq Ayadi; (h) Chafik Ayadi; (i) Ayadi Chafiq; (j) Ayadi Chafik; (k) Ajadi Chafik; (l) Abou El Baraa). Indirizzo: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco, Germania; (b) 129 Park Road, Londra NW8, Regno Unito; (c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgio; (d) 20 Provare Street Sarajevo (ultimo indirizzo registrato in Bosnia-Erzegovina); (e) Dublino, Irlanda (residenza ad agosto 2009). Data di nascita: (a) 21.3.1963; (b) 21.1.1963. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: (a) E423362 (passaporto tunisino rilasciato a Islamabad il 15.5.1988, scaduto il 14.5.1993); (b) 0841438 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato il 30.12.1998, scaduto il 30.12.2003); (c) 0898813 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato il 30.12.1999 a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina); (d) 3449252 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato il 30.5.2001 dall'ufficio consolare della Bosnia-Erzegovina a Londra, scaduto il 30.5.2006). Numero di identificazione nazionale: 1292931. Altre informazioni: (a) l'indirizzo in Belgio è una casella postale. Secondo le autorità belghe, questa persona non è mai risieduta in Belgio; (b) a quanto risulta, vive attualmente a Dublino, Irlanda; (c) il nome del padre è Mohamed, il nome della madre è Medina Abid; (d) associato alla Al-Haramain Islamic Foundation; (e) la cittadinanza della Bosnia-Erzegovina gli è stata ritirata nel luglio 2006 e non possiede un documento di identificazione valido della Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (alias (a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; (b) Ben Muhammad Ayadi Chafik; (c) Ben Muhammad Aiadi; (d) Ben Muhammad Aiady; (e) Ayadi Shafiq Ben Mohamed; (f) Ayadi Chafiq Ben Mohamed; (g) Chafiq Ayadi; (h) Chafik Ayadi; (i) Ayadi Chafiq; (j) Ayadi Chafik; (k) Ajadi Chafik; (l) Abou El Baraa). Indirizzo: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco, Germania; (b) 129 Park Road, Londra NW8, Regno Unito; (c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgio; (d) Dublino, Irlanda (residenza ad agosto 2009). Data di nascita: (a) 21.3.1963; (b) 21.1.1963. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: E423362 (passaporto tunisino rilasciato a Islamabad il 15.5.1988, scaduto il 14.5.1993). Numero di identificazione nazionale: 1292931. Altre informazioni: (a) l'indirizzo in Belgio è una casella postale. Secondo le autorità belghe, questa persona non è mai risieduta in Belgio; (b) a quanto risulta, vive attualmente a Dublino, Irlanda; (c) il nome del padre è Mohamed, il nome della madre è Medina Abid; (d) associato alla Al-Haramain Islamic Foundation. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.»

---

**REGOLAMENTO (UE) N. 664/2010 DELLA COMMISSIONE****del 23 luglio 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	43,1
	TR	105,8
	ZZ	74,5
0707 00 05	TR	105,8
	ZZ	105,8
0709 90 70	TR	88,1
	ZZ	88,1
0805 50 10	AR	83,2
	UY	66,4
	ZA	97,1
	ZZ	82,2
0806 10 10	CL	83,0
	EG	154,2
	IL	126,4
	MA	161,6
	TR	149,8
	ZA	130,8
	ZZ	134,3
0808 10 80	AR	150,5
	BR	80,0
	CA	98,9
	CL	100,0
	CN	70,1
	MA	54,2
	NZ	110,8
	US	163,6
	UY	111,6
	ZA	99,1
	ZZ	103,9
0808 20 50	AR	68,4
	CL	125,0
	NZ	130,0
	ZA	89,8
	ZZ	103,3
0809 10 00	TR	195,0
	ZZ	195,0
0809 20 95	TR	220,0
	US	520,8
	ZZ	370,4
0809 30	AR	75,9
	TR	156,7
	ZZ	116,3
0809 40 05	BA	82,8
	TR	126,3
	XS	91,2
	ZZ	100,1

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (UE) N. 665/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2010

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di luglio 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 327/98 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento.
- (2) Il sottoperiodo del mese di luglio è il terzo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98 e il secondo sottoperiodo per i contingenti di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso paragrafo.
- (3) Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4154 — 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2010, a norma

dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli d'importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

- (4) Risulta inoltre dalla comunicazione summenzionata che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2010, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 327/98, riguardano un quantitativo inferiore a quello disponibile.
- (5) Occorre pertanto fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 327/98, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166.
- (6) Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli d'importazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4154 — 09.4166 di cui al regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2010, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi totali disponibili nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166 di cui al regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo contingenziale successivo sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Jean-Luc DEMARTY  
Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

---

## ALLEGATO

**Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di luglio 2010 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98**

a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di luglio 2010	Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di settembre 2010 (in kg)
Stati Uniti d'America	09.4127	— <sup>(1)</sup>	16 026 128
Thailandia	09.4128	— <sup>(1)</sup>	2 623 395
Australia	09.4129	— <sup>(1)</sup>	790 000
Altre origini	09.4130	— <sup>(2)</sup>	0

b) Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di luglio 2010	Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di ottobre 2010 (in kg)
Tutti i paesi	09.4148	— <sup>(2)</sup>	194 000

c) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di luglio 2010
Thailandia	09.4149	— <sup>(1)</sup>
Australia	09.4150	— <sup>(3)</sup>
Guyana	09.4152	— <sup>(3)</sup>
Stati Uniti d'America	09.4153	— <sup>(1)</sup>
Altre origini	09.4154	51,162133 %

d) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di luglio 2010	Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di settembre 2010 (in kg)
Thailandia	09.4112	— <sup>(2)</sup>	0
Stati Uniti d'America	09.4116	— <sup>(2)</sup>	0
India	09.4117	— <sup>(2)</sup>	35 659
Pakistan	09.4118	— <sup>(2)</sup>	44 949
Altre origini	09.4119	— <sup>(2)</sup>	142 602
Tutti i paesi	09.4166	0,958659 %	0

<sup>(1)</sup> Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

<sup>(2)</sup> Per questo sottoperiodo non sono disponibili quantitativi.

<sup>(3)</sup> Per questo sottoperiodo non c'è coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

**REGOLAMENTO (UE) N. 666/2010 DELLA COMMISSIONE****del 23 luglio 2010****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 658/2010 della Commissione <sup>(4)</sup>.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 191 del 23.7.2010, pag. 21.

## ALLEGATO

**Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 24 luglio 2010**

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	42,48	0,00
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	42,48	2,16
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	42,48	0,00
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	42,48	1,86
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	43,70	4,36
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	43,70	1,23
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	43,70	1,23
1702 90 95 <sup>(3)</sup>	0,44	0,25

<sup>(1)</sup> Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

<sup>(2)</sup> Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

<sup>(3)</sup> Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.





## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT